



Gewerkschaft des Verkehrspersonals
Syndicat du personnel des transports
Sindacato del personale dei trasporti

4.3 REGOLAMENTO SULL'ASSICURAZIONE INFORTUNIO DELL'AGENDA

COMITATO SEV – 9 GIUGNO 2023



Distribuzione:

Comitato SEV
Direzione sindacale SEV
Membri dei comitati centrali
Presidenti sezionali
Cassiere/i sezionali
Presidenti di gruppo
Commissioni SEV
Segretari/e sindacali

Contenuto

Articolo 1 – Principio	4
Articolo 2 – Validità	4
Articolo 3 – Prestazioni	4
Articolo 4 – Infortunio.....	4
Articolo 5 – Invalidità totale	4
Articolo 6 – Limitazioni.....	4
Articolo 7 – Diritto di ricorso.....	5
Articolo 8 – Beneficiari.....	5
Articolo 9 – Notifica dell’infortunio	5
Articolo 10 – Protezione dei dati.....	5
Articolo 11 – Disposizioni finali.....	5

Articolo 1 – Principio

- 1.1 Il SEV vende ai suoi membri un'agenda tascabile con integrata un'assicurazione contro gli infortuni e nel contempo li assicura contro le conseguenze economiche di un infortunio grave.

Articolo 2 – Validità

- 2.1 L'assicurazione è valida solo per gli assicurati e le assicurate in possesso di un'affiliazione valida al SEV e per il loro coniuge, convivente o partner in un'unione domestica registrata. Vengono considerati conviventi le persone che convivono su base durevole nella stessa economia domestica da almeno cinque anni.
- 2.2 L'assicurazione entra in vigore il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno citato sulla polizza.
- 2.3 L'infortunio o rispettivamente la malattia professionale che dà origine a una richiesta di copertura assicurativa può essere riconosciuta solo se nello stesso anno è stata stipulata una polizza assicurativa.
- 2.4 Il caso assicurativo deve essere notificato immediatamente. Il periodo di prescrizione è di due anni.

Articolo 3 – Prestazioni

- 3.1 La somma assicurata ammonta a CHF 5000 e viene corrisposta in casi di decesso o invalidità totale della persona assicurata in seguito a infortunio o in caso di malattia professionale ai sensi della Legge sull'assicurazione contro gli infortuni della persona assicurata.
- 3.2 La cumulazione è possibile solo se entrambi i coniugi, i/le conviventi o i/le partner di un'unione domestica registrata sono membri del SEV e hanno entrambi acquistato l'agenda tascabile. In caso contrario, non è possibile avere un'assicurazione di più di CHF 5000 per persona.

Articolo 4 – Infortunio

- 4.1 Ai fini della presente assicurazione, per infortunio si intende una lesione dannosa, improvvisa e involontaria, del corpo umano o della psiche, causata da uno o più fattori esterni inconsueti, che provochi la morte o l'invalidità totale..
- 4.2 Si considera malattia professionale una malattia causata esclusivamente o principalmente da sostanze nocive o da lavori specifici, che ha provocato la morte o l'invalidità totale.

Articolo 5 – Invalidità totale

- 5.1 Per invalidità totale ai sensi della Legge sull'assicurazione contro gli infortuni si intende un grado di invalidità del 100%.

Articolo 6 – Limitazioni

- 6.1 Quando fattori estranei all'infortunio (malattia, infermità, ecc.) contribuiscono in modo determinante al decesso o all'invalidità totale, il segretariato centrale SEV può diminuire proporzionalmente le prestazioni assicurative. La riduzione non può avvenire quando fattori estranei all'infortunio non hanno richiesto alcun trattamento medico prima dell'incidente.
- 6.2 Per lo stesso avvenimento la prestazione assicurativa viene pagata una sola volta.

Articolo 7 – Diritto di ricorso

- 7.1 Eventuali ricorsi contro la decisione del segretariato centrale del SEV possono essere presentati alla direzione sindacale del SEV entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. La decisione finale spetta alla direzione sindacale..

Articolo 8 – Beneficiari

- 8.1 In caso di decesso, la prestazione assicurativa sarà versata al beneficiario, in caso contrario al coniuge, al convivente o al partner di un'unione domestica registrata, in caso contrario ai figli, in caso contrario ai genitori, in caso contrario agli eredi legali della persona assicurata.

Articolo 9 – Notifica dell'infortunio o della malattia professionale

- 9.1 Un infortunio o una malattia professionale che può dare diritto a una prestazione assicurata deve essere annunciato il più presto possibile o al più tardi entro due anni dopo l'accaduto al segretariato centrale del SEV a Berna utilizzando il modulo ufficiale con la procura firmata. Sono da allegare:
- la polizza d'assicurazione
 - un rapporto circostanziato dell'infortunio (eventualmente un rapporto di polizia)
 - i rapporti medici sulla malattia e la descrizione del lavoro o il curriculum vitae
 - un rapporto medico che cita la causa esatta del decesso o le lesioni subite, come anche la decisione della SUVA.

Articolo 10 – Protezione dei dati

- 10.1 La protezione dei dati viene assicurata tramite il regolamento sulla protezione dei dati del SEV.

Articolo 11 – Disposizioni finali

- 11.1 Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato SEV il 9 giugno 2023. Esso entra in vigore il 1° settembre 2023 e sostituisce il regolamento del 24 settembre 2021.

Berna, 9 giugno 2023

Il presidente del Comitato SEV: Danilo Tonina
La segretaria del giorno: Christina Jäggi